

174.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6598	(Articolo 8)	6577
Disegno di legge S. 1468 (Approvato dal Senato) n. 3109 (Articoli da 1 a 10)	6545	(Emendamenti, subemendamento ed arti- coli aggiuntivi)	6580
Disegno di legge S. 1034 (Approvato dal Senato) n. 2564:		Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6598
(Articolo 1)	6553	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	6537
(Emendamenti)	6553	Missioni valevoli nella seduta del 3 aprile 1997	6596
(Articolo 2)	6555	Proposte di legge :	
(Emendamenti, subemendamento ed arti- coli aggiuntivi)	6557	(Annunzio)	6596
(Articolo 3)	6566	(Assegnazione a Commissioni in sede re- ferente)	6597
(Emendamenti)	6566	Risposte scritte ad interrogazioni (Annun- zio)	6598
(Articolo 4)	6566	ERRATA CORRIGE	6598
(Emendamenti e subemendamento)	6567		
(Articolo 6)	6572		
(Emendamento)	6572		
(Articolo 7)	6573		
(Emendamenti)	6573		

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

è noto l'esito della conferenza di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo;

si stimano in almeno centodieci milioni gli ordigni di tale tipo, con una vita attiva calcolabile attorno ai cinquanta anni, sotterrati in almeno sessantaquattro Stati; attualmente si registrano, mediante una esplosione ogni trenta minuti, morti o feriti, nella maggior parte dei casi (circa il novanta per cento) civili e, soprattutto, bambini e adolescenti;

già nella XII legislatura, il Parlamento italiano si era pronunciato per la moratoria di questi ordigni e per la loro messa al bando —:

quale linea di condotta intenda assumere il Governo italiano sul problema e se non intenda promuovere e sostenere una nuova iniziativa diretta alla messa al bando di questi strumenti di morte.

(2-00218)

« Stefani ».

(8 ottobre 1996)

B) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

grande attenzione i mezzi di comunicazione di tutto il mondo dedicano in queste settimane agli eventi della Bulgaria, dove si svolgono imponenti manifestazioni

di popolo nelle quali viene richiesto il miglioramento delle condizioni economiche e politiche dell'intera comunità nazionale;

il Fondo monetario internazionale sta esaminando tale situazione in vista della concessione di un prestito con cui fronteggiare i più urgenti bisogni economici e finanziari che riguardano, per una parte della popolazione, specialmente quella più anziana, le stesse possibilità di sopravvivenza ai rigori dell'inverno;

il livello medio dei salari e degli stipendi è fra i più bassi di tutti i paesi europei governati per più di quarant'anni da regimi comunisti;

il Polo per le libertà, al pari di un documento unitario dei sindacati, esprime — come è detto nei comunicati trasmessi agli organi di informazione — solidarietà a tutti coloro che scendono in piazza per rivendicare riforme istituzionali ed economiche che vadano verso la costruzione di una società democratica —:

quali siano i passi concreti che il Governo italiano abbia fatto o intenda fare, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali, e specialmente con l'Unione europea e con il Consiglio d'Europa (istituzione quest'ultima di cui la Bulgaria fa parte), per aiutare il popolo bulgaro in un difficile momento della sua storia.

(2-00364)

« Selva ».

(20 gennaio 1997)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e per la

solidarietà sociale, per sapere - premesso che:

fin dal momento del disastro della centrale atomica di Chernobyl, moltissime famiglie italiane si sono fatte spontaneamente carico di aiutare quelle popolazioni. In particolare, sono stati ospitati nel nostro Paese moltissimi bambini danneggiati dalle radiazioni atomiche e che versano in stato di bisogno;

da questo soggiorno i bambini hanno tratto vantaggi fisici notevoli. Molti di loro sono anche stati curati da malattie gravissime, come il cancro alla pelle, la leucemia, malformazioni, malattie metaboliche, disturbi di crescita, disturbi psichici, eccetera;

nel 1996 il flusso dei bambini bisognosi nel nostro Paese è stato di ventinove unità. Tutte le famiglie che ospitano i bambini ed i ragazzi si sobbarcano di ogni spesa. I soggiorni in Italia sono di grande giovamento per questi sfortunati bambini bielorusi, che giungono nel nostro Paese con accompagnatori autorizzati che sorvegliano sul loro soggiorno;

ogni gruppo di ragazzi fa riferimento al proprio accompagnatore, che ha iscritto sul proprio passaporto tutti i nomi di quelli a lui affidati;

sembra che il Ministro degli affari esteri abbia intenzione di richiedere il passaporto individuale per ciascun bambino: si tratta di un'eventualità che impedirebbe, di fatto, la venuta in Italia di questi bambini, creando loro un grave danno alla salute:-

se l'ipotesi prospettata risponda al vero e se, in caso affermativo, non intendano attivarsi per scongiurare tale evenienza, che penalizzerebbe vite già gravemente provate, senza alcun ragionevole vantaggio per lo Stato italiano e mortificando gratuite e spontanee azioni di solidarietà di tante nostre famiglie.

(2-00450) « Scoca, Burani Procaccini, Mareselli, Brancati, Lenti, Serafini, Mancina, Mussi, Labate,

Guerra, Grimaldi, Fei, Urbani, Cola, Crema, Lorenzetti, Melandri, Mantovani, Giovanni Bianchi, Mattarella, Bolognesi, Fontan, Furio Colombo, Paissan, Boato, Bielli, Capitelli, Vignali, Acciarini, Bartolich, Attili, Pistone, Pannetta, Borrometi, Peretti, Manzione, Carmelo Carrara, Veltri, De Franciscis, Cordoni, Giovanardi, Fronzuti, Marengo, Antonio Pepe ».

(13 marzo 1997)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità, della difesa e dell'interno, per conoscere - premesso che:

è prevista per sabato 5 ottobre 1996 una manifestazione nazionale denominata « Uniti per la Cri », organizzata dalla componente dei volontari del soccorso della Croce rossa italiana;

contrariamente a quanto indicato dal titolo, le altre cinque componenti la Croce rossa italiana non sono state coinvolte né nella fase della preparazione né in quella dello svolgimento della manifestazione;

la manifestazione si concluderà con un discorso dell'ispettore nazionale dei volontari del soccorso, dottor Massimo Barra, seguito da una spaghetтата presso la struttura sanitaria "Villa Maraini", gestita dal dottor Massimo Barra con contributi della Croce rossa italiana -:

quali siano i motivi per i quali una sola componente della Croce rossa italiana sia stata autorizzata dal commissario straordinario ad utilizzare le strutture della Croce rossa italiana stessa per questa manifestazione;

chi abbia pagato le spese per l'organizzazione della manifestazione;

quanti contributi della Croce rossa italiana abbia ricevuto "Villa Maraini" negli ultimi dieci anni.

(2-00222) « Scoca, Lucchese, Nocera, Peretti ».

(8 ottobre 1996)

E) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, per sapere — premesso che:

dodici mercati ittici all'ingrosso, ubicati presso i comuni di Porto Empedocle, Sciacca, Palermo, Porticello, Termini Imerese, Castellammare del Golfo, Mazara del Vallo, Trapani, Catania, Messina, Vittoria e Siracusa, sono stati chiusi dall'autorità sanitaria veterinaria in data 31 dicembre 1996 per il mancato adeguamento alla direttiva CE n. 91/493, e, di conseguenza, per il mancato riconoscimento di idoneità previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 531 del 1992;

i relativi progetti di ristrutturazione, già presentati da qualche anno presso l'assessorato regionale siciliano per la cooperazione, il commercio e la pesca, sono stati tutti favorevolmente riscontrati dal consiglio regionale della pesca, con relativo impegno di spesa assunto a valere sul capitolo di riferimento, per cui a giorni dovrà definirsi « l'iter di decretazione » e, quindi, i comuni interessati potranno appaltare e realizzare i lavori di adeguamento alle direttive comunitarie;

a seguito di sollecitazioni degli enti locali di riferimento, l'assessorato regionale siciliano alla sanità, con nota n. 3796 del 27 dicembre 1996, dopo una dettagliata ricognizione dello stato dei lavori in ogni singolo mercato, ha chiesto al ministero della sanità — dipartimento alimentazione e nutrizione e sanità pubblica veterinaria — una proroga dei termini fissati dal decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, esprimendo al riguardo il proprio positivo giudizio, alla luce del fatto che « i lavori di adeguamento alla normativa vigente, pur finanziati, non potranno essere completati entro i termini fissati dalla normativa *de quo* » e che la chiusura riguarda quasi tutti i mercati ittici all'ingrosso « in deroga » presentati in Sicilia;

da questa chiusura sono derivati ingenti danni all'economia regionale in un comparto fondamentale come quello della pesca, dove gli operatori non dispongono della reale possibilità alternativa di commercializzare i loro prodotti;

il perdurare dei provvedimenti di chiusura, oltre ai danni arrecati all'economia siciliana, potrà determinare gravi problemi sanitari per la probabile immissione nel mercato di prodotti della pesca non sottoposti a preventiva visita sanitaria e per i conseguenti rischi di ordine pubblico, determinati anche da una situazione di diffuso malessere in cui versano gli operatori del settore —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile adottare con urgenza un provvedimento di proroga, di almeno un anno, dei termini fissati dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, al fine di consentire, nei tempi più brevi possibile, i lavori di adeguamento nei predetti mercati ittici.

(2-00362) « Miccichè, Prestigiacomo, Acierino, Cascio, Misuraca, Crimi, Giudice, Baiamonte, Gazzarra ».

(16 gennaio 1997)

F) Interrogazioni:

CARUSO e CONTI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 724 del 1994, all'articolo 3, comma 5, indica in modo inequivoca-

bile che le risorse ricavate dalla dismissione degli ex ospedali psichiatrici debbano finanziare la realizzazione delle strutture di residenzialità psichiatrica alternativa, secondo quanto previsto dal progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 »;

all'interno di alcuni ex ospedali psichiatrici si stanno realizzando lavori di ristrutturazione per creare sia comunità terapeutiche assistite per utenti psichiatrici, sia altri tipi di servizi non pertinenti al settore della psichiatria;

non tutte le Usl dispongono nel proprio territorio un ex ospedale psichiatrico -:

se non ritengano di operare un'attenta opera di vigilanza al fine di preservare gli ex ospedali psichiatrici e tutti i loro beni dal pericolo di svendite selvagge;

se non ritengano che nell'utilizzo improprio degli ex ospedali psichiatrici e dei loro beni possa configurarsi il reato di distrazione di fondi;

se non ritengano che tutto il patrimonio degli ex ospedali psichiatrici, per singole regioni, debba concorrere alla costituzione di un fondo regionale riservato alla psichiatria, gestito con trasparenza, coinvolgendo le associazioni dei familiari dei disagiati psichici, da ripartire fra i singoli dipartimenti per la salute mentale, ai quali la legge assegna il compito di dotarsi di tutte le strutture intermedie previste, onde realizzare finalmente una compiuta ed efficiente rete di strutture territoriali. (3-00300)

(10 ottobre 1996)

FLORESTA e STAGNO D'ALCONTRES. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:

come è noto, il 31 dicembre 1996 gli ex residui ospedali psichiatrici e le comu-

nità terapeutiche dovranno chiudere i battenti;

in tali istituti ad oggi sono « ospiti » circa venticinquemila « malati mentali », che, conseguentemente, dovranno essere soccorsi in altro modo;

l'urgente problema, non certamente ultimo fra quelli di questa incerta e dissestata sanità, anche alla luce degli episodi di natura psicopatica quotidianamente alla ribalta della cronaca, ha ora assunto dimensioni considerevoli e spesso tragiche;

l'opinione pubblica, non insensibile nei confronti di questi sventurati della vita, si domanda chi accoglierà tutti questi particolari ammalati, anche perché si ritiene che le rispettive famiglie non potranno farsene carico a distanza di anni, se non decenni, dal loro ricovero; è dunque ipotizzabile che gli stessi verranno affidati spesso ad infermieri e ad addetti vari, che certamente operano secondo la loro coscienza, ma non saranno certamente controllabili nel tempo, cosa che potrebbe dare luogo ad immaginabili conseguenze;

il progetto « Tutela della salute mentale 1994-1996 », approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, che doveva dare seguito ai provvedimenti di chiusura dei residui manicomiali, non è ancora stato attuato -:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di tutelare i diritti giuridico-sociali di queste « creature umane », che non hanno avuto migliore sorte dalla vita e, proprio per questa loro irreversibile sfortuna, necessitano di una attenta promozione e di una particolare attenzione umana, rivolta alla solidarietà ed alla tutela delle fasce deboli e a rischio, cui una vera nazione sociale, quale dovrebbe essere l'Italia, non può e non deve sottrarsi. (3-00388)

(29 ottobre 1996)

CARLESI, CONTI, GRAMAZIO e PORCU. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 dicembre 1996, sul quotidiano di Roma *Il Tempo* è apparso un articolo nel quale si fa chiaramente intendere che, a fronte della prevista chiusura degli istituti manicomiali al 31 dicembre 1996 e della concomitante inesistenza di adeguate strutture alternative utili ad accogliere i circa ventimila malati mentali del cosiddetto « residuo manicomiale », il sindacato della Cisl si appresterebbe a « gestire » una operazione finanziaria atta a creare « comunità terapeutiche per i malati mentali » in un settore dove lo Stato non è in grado di dare risposte;

sul settimanale di informazione e documentazione *Panorama della sanità* (n. 43 del 26 novembre 1996), nell'ambito di un servizio sulla chiusura degli ospedali psichiatrici sono state riportate dichiarazioni dell'esponente della Fisos-Cisl Luigi Canali, relative ad un previsto progetto di creazione da parte del sindacato di strutture alternative —:

quali indirizzi abbia inteso fornire nella recente conferenza Stato-regioni per quanto attiene alla chiusura degli ospedali psichiatrici ed alla conseguente istituzione di strutture alternative, specialmente per quanto riguarda la competitività tra i settori pubblico e privato;

quali iniziative intenda assumere in proposito, anche in relazione alle recenti disposizioni in materia di finanza pubblica che hanno sancito la necessità di reperire risorse economiche per la psichiatria dalla dismissione delle strutture non più utilizzate, al fine di evitare che il processo di deistituzionalizzazione dei malati mentali e di riconversione della spesa per la psichiatria possa diventare un « affare » per chiunque intenda sostituirsi alle inadempienze, che durano ormai dal 1978, da parte dello Stato, delle regioni e delle stesse aziende sanitarie locali.

(3-00588)

(21 dicembre 1996)

G) Interrogazione:

DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, MICHIELON, VASCON e ANGHINONI. — *Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

notizie scandalistiche apparse in questi giorni sui mezzi di informazione nazionali hanno criminalizzato l'intero settore della cunicoltura, facendo passare i produttori come avvelenatori della salute pubblica;

a seguito di queste notizie, il mercato del coniglio ha subito il blocco totale delle vendite, con conseguenze drammatiche per l'economia del settore;

le ispezioni e gli esami sanitari cui vengono sottoposti gli animali, prima e dopo il decesso, assicurano dal punto di vista igienico-sanitario le dovute garanzie di salubrità del prodotto;

le stesse associazioni dei produttori si sono messe a disposizione delle autorità sanitarie per l'espletamento di eventuali ulteriori controlli, sia sui prodotti di nutrimento sia sulle condizioni igienico-sanitarie degli animali, allo scopo di certificarne la qualità;

in questa drammatica situazione possono essere messe in atto speculazioni di tipo commerciale da parte di alcuni grossi acquirenti, facendo leva sulle scarsissime possibilità di vendita degli animali da parte dei produttori —:

se non si ritenga opportuno fornire immediatamente assicurazioni ai consumatori, tramite una consistente campagna sulla stampa, circa la salubrità delle carni di coniglio allevate in Italia;

se non si ritenga inoltre intervenire con aiuti economici agli allevatori, affinché questi possano effettuare le operazioni di trasporto, macellazione e stoccaggio del prodotto. (3-00589)

(21 dicembre 1996)

H) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per le pari opportunità e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:

in una fabbrica di Lizzanello, a quattro chilometri da Lecce, quaranta ragazze, per metà minorenni, cuciono scarpe per meno di duemila lire (si badi, duemila) l'ora;

il 6 novembre 1996 in quella fabbrica, recintata e con grate alle finestre, sono entrati i carabinieri;

si ha notizia che le condizioni di lavoro ivi riscontrate sono molto gravi: le ragazze cuciono tomaie in un capannone con porte e finestre chiuse; tale lavorazione ha avuto luogo per l'intera estate, con il rischio che le esalazioni di vernici e di collanti danneggiassero i polmoni; le operaie ricevono, in sostituzione della busta-paga, un biglietto datato da cui risulta che dieci ore di lavoro giornaliero sono retribuite al massimo con quattrocentocinquantamila lire mensili; in caso di ispezione, le ragazze sono costrette a nascondersi nella stalla adiacente;

secondo stime ufficiose, in Puglia ci sono diecimila lavoratori « al nero », su un milione di occupati;

è noto che continua nell'intero Mezzogiorno il flagello del "caporalato" e sono già numerose le situazioni di illegalità venute all'attenzione della cronaca;

in un moderno Paese quale è il nostro esistono dunque realtà di lavoro sommerso che ripropongono situazioni di sfruttamento da terzo mondo, e ciò accade soprattutto nelle regioni meridionali -:

se non ritenga che tutta la produzione e la competitività delle piccole imprese a rete, che dalla fascia Adriatica si va diffondendo nelle zone interne del sud Italia, non poggi sul presupposto (non dichiarato) che alcune fasi della lavorazione sono rinviate al mercato del lavoro nero: se cioè il « modello Adriatico » non si appoggi su alcune fasi lavorate secondo un « modello terzo mondo »;

quali iniziative il Governo intenda assumere per stroncare il fenomeno del lavoro nero, che umilia migliaia di lavoratrici e di lavoratori e che spesso è colluso con la criminalità, organizzata e non.

(2-00289) « De Simone, Rizza, Stanisci, Rotundo, Dedoni, Lumia, Francesca Izzo, Biricotti, Debiasio Calimani ».

(8 novembre 1996)

DISEGNO DI LEGGE S. 1468. — NORME DI ATTUAZIONE E MODIFICHE DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N. 496, CONCERNENTE LA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3109)

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:

a) per « legge » si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;

b) per « convenzione » si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

1. All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: « L'importazione e l'esportazione » sono sostituite dalle seguenti: « Le esportazioni », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati Parte ».

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

1. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

1. L'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

d) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati Parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione ».

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. All'articolo 8, comma 1, della legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale ».

2. All'articolo 8 della legge, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNI-EN di riferimento alla serie 45.000 ».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. L'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale.

2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:

a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;

b) promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti;

c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;

e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della

durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.

5. Il Ministero degli affari esteri può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa ».

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. All'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: « importa o » sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222 ».

3. All'articolo 11 della legge è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni nell'anno 1997 e di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 6.915 milioni per l'anno 1997 e a lire 4.390 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1034. — MISURE URGENTI
PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINI-
STRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E
DI CONTROLLO (APPROVATO DAL SENATO) (2564)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali

comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

1. 66.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 68.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il decreto entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione.

1. 70.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione.

1. 67.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal giorno.

1. 51.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche di legge,.

1. 74.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 2, dopo la parola: incompatibili aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi contemplati dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. 52.

Garra.

Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola: conforma con la seguente: adegua.

1. 53.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: si conforma sopprimere le seguenti: , oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Corrispondentemente, alla lettera a), dopo la parola: eliminazione inserire le seguenti: nei casi previsti dalla lettera b) del presente comma.

1. 54.

Garra.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: eliminazione o riduzione con la seguente: soppressione.

1. 55.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: o all'acquisizione di vantaggi fino alle parole: pubblici servizi.

1. 59.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

1. 91 (Nuova formulazione)

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: revisione con la seguente: rettifica.

1. 56.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva,
Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: revisione con la seguente: modifica.

1. 58.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva,
Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: definitivamente.

1. 57.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva,
Nania, Cola, Fragalà.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Disposizioni in materia di stato civile
e di certificazione anagrafica).*

1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Art. 70. — 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale di ciascuno di essi ovvero dal medico o dalla levatrice o da altra persona che ha assistito al parto.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci

giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. In tale caso il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41 ».

2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica ».

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. 4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva per le amministrazioni la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmis-

sione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici. 6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente ».

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente. 8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

11. È abrogata la lettera *f*), dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedurali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o dell'amministrazione medesima;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

1 - La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla levatrice o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. 130.

La Commissione.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: dei genitori aggiungere le seguenti: congiuntamente o disgiuntamente.

2. 116.

Scoca, Giovanardi.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: di essi aggiungere le seguenti: o dai procuratori speciali di entrambi.

2. 117.

Scoca, Giovanardi.

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: parto aggiungere le seguenti: , rispettando la volontà della madre di non essere nominata.

2. 118.

Scoca, Giovanardi.

Al comma 1, secondo capoverso, ovunque ricorra, sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.

2. 2.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armadori, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, secondo capoverso, ovunque ricorra, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinquanta.

2. 3.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armadori, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, secondo capoverso, ovunque ricorra, sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.

2. 4.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armadori, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, secondo capoverso, ovunque ricorra, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

2. 5.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armadori, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, secondo capoverso, ovunque ricorra, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

2. 6.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armadori, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro quindici giorni.

2. 115.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il comune con le seguenti: la località.

2. 114.

Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

2. 131.

La Commissione.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la nascita verrà dichiarata nel comune di residenza della madre.

2. 119.

Scoca, Giovanardi.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: sono validi con le seguenti: hanno validità.

2. 30.

Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: sono validi con le seguenti: hanno valore.

2. 31.

Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: sono validi con le seguenti: hanno efficacia.

2. 32.

Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: attestanti con la seguente: comprovanti.

2. 33.

Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: modificazioni con la seguente: modifiche.

2. 34.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: validità con la seguente: valore.

2. 36.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: validità con la seguente: vigenza.

2. 37.

Gissi, Contento, Nuccio Carrara, Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: ammessi con la seguente: accettati.

2. 41.

Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi.

2. 51.

Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: caso con la seguente: ipotesi.

2. 42.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: l'interessato con le seguenti: la persona interessata.

2. 43.

Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal momento.

2. 45.

Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: per le amministrazioni.

2. 132.

La Commissione.

Al comma 4, secondo periodo, prima della parola: amministrazioni aggiungere la seguente: pubbliche.

2. 44.

Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: la facoltà con le seguenti: l'obbligo.

2. 46.

Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: verificare con la seguente: controllare.

2. 47.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati ed autorizzati ad acquisire informazioni e certificazioni di tipo anagrafico dovranno, in luogo della richiesta di certificati ai cittadini, provvedere ad acquisire tali informazioni e certificazioni direttamente dai Comuni. A tal fine sarà utilizzato il Codice Individuale (o Codice Fiscale) di ogni cittadino che fungerà da chiave di accesso.

I Comuni trasmettono le informazioni loro richieste attraverso reti telematiche o

pubbliche o la rete telematica dei Comuni, coordinata dall'ANCI, previe intese e convenzioni con gli enti destinatari delle informazioni anagrafiche, che facciano salva la riservatezza dei dati e assicurino la copertura dei costi.

2. 111.

Pistelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: I comuni con le seguenti: Gli enti locali comunali.

2. 49.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: garantendo con la seguente: assicurando.

2. 52.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: la trasmissione con le parole: l'invio.

2. 53.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: avvenire con le parole: essere effettuata.

2. 54.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: informatici e telematici con la seguente: elettronici.

2. 120.

Valducci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri enti interessati ed autorizzati ad acquisire informazioni e certificazioni di tipo anagrafico dovranno, in luogo della richiesta di certificati ai cittadini, provvedere ad acquisire tali informazioni e certificazioni direttamente dai comuni. A tal fine sarà utilizzato il codice individuale (o codice fiscale) di ogni cittadino che fungerà da chiave di accesso.

I comuni trasmettono le informazioni loro richieste attraverso reti telematiche o pubbliche o la rete telematica dei comuni, previe intese e convenzioni con gli enti destinatari delle informazioni anagrafiche, che facciano salva la riservatezza dei dati e assicurino la copertura dei costi.

2. 121.

Valducci.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le seguenti parole: redatta con lemmalità.

2. 58.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire la parola: trasmessa, con la seguente: inviata.

2. 59.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire la parola: forma, con la seguente: maniera.

2. 60.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: del territorio, con le seguenti: dell'ambito.

2. 61.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 7, sostituire la parola: prescritte, con la seguente: previste.

2. 62.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 7, sostituire la parola: legalizzate, con la seguente: autenticate.

2. 63.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 7, sostituire la parola: ricevente, con le seguenti: che le riceve.

2. 64.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 7, sostituire la parola: personalmente, con le seguenti: di persona.

2. 66.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 8, sostituire le parole: dai pubblici uffici, con le seguenti: dalle pubbliche amministrazioni.

2. 67.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 8, sostituire la parola: disgiuntamente, con le seguenti: in maniera disgiunta.

2. 68.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le copie conformi degli atti della pubblica amministrazione sono esenti da bollo.

2. 104.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: su supporto magnetico con le seguenti: in formato elettronico.

2. 125.

Battaglia.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: magnetico con la seguente: elettronico.

2. 126.

Valducci.

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; può esservi inoltre indicato, a richiesta dell'interessato, il rifiuto alla donazione dei propri organi.

2. 123.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: trentesimo.

2. 70.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: cinquantesimo.

2. 95.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: cinquantunesimo.

2. 96.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: cinquantaduesimo.

2. 97.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: cinquantatreesimo.

2. 98.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: sessantesimo.

2. 71.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: sessantunesimo.

2. 72.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: sessantatreesimo.

2. 73.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: sessantaquattresimo.

2. 74.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: settantesimo.

2. 75.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: settantaduesimo.

2. 76.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: settantatreesimo.

2. 77.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: ottantesimo.

2. 78.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: ottantunesimo.

2. 79.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: ottantaduesimo.

2. 80.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: ottantatreesimo.

2. 81.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo, con la seguente: novantesimo.

2. 82.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva,
Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: novantunesimo.

2. 83.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva,
Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: novantaduesimo.

2. 84.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva,
Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: novantatreesimo.

2. 85.

Antonio Pepe, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: novantaquattresimo.

2. 86.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centesimo.

2. 87.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centoventesimo.

2. 88.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centoventunesimo.

2. 89.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centoventiduesimo.

2. 90.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centoventitreesimo.

2. 91.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centotrentesimo.

2. 92.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centotrentunesimo.

2. 93.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centocinquantesimo.

2. 94.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centosessantesimo.

2. 99.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: centottantesimo con la seguente: centosettantesimo.

2. 100.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: la scadenza con le seguenti: a quello in cui scade.

2. 101.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma, 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai cittadini residenti nei comuni cui è in facoltà di emettere la carta di identità in forma bilingue per la presenza di minoranze linguistiche riconosciute, è assicurato il diritto di indicare l'opzione per il modello bilingue ovvero nella sola lingua italiana.

2. 124.

Menia, Gasparri, Migliori, Mitolo, Armaroli, Selva.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti di cui sopra. Alle minori entrate, determinate in 70 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

2. 106.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tecnicamente idoneo all'uso.

2. 122.

Scoca, Giovanardi.

Al comma 12, all'alinea, sostituire le parole: previo parere delle con le seguenti: tenuto conto degli indirizzi vincolanti espressi dalle.

2. 127.

Cavaliere, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2. 128.

Governo.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO FONTAN 2. 012.

All'emendamento Fontan 2. 012, dopo le parole: certificazioni di cui aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 19 marzo 1990, n. 55,

0. 2. 012. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. I. Le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 17 gennaio 1994,

n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazione, sono abrogate.

2. 012.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Alla legge 8 giugno 1990, n.142 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: nonché la gestione dell'archivio comunale;

b) all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: elettorale sono aggiunte le seguenti parole: di archivio;

c) all'articolo 52, comma 3, dopo la parola: Consiglio sono aggiunte le seguenti parole: è responsabile della tenuta e vigilanza dell'Archivio Comunale.

2. 02.

Michielon, Fontan, Cavaliere, Stucchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Rapporti tra pubblica amministrazione e utenti*). — 1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare, a semplice richiesta degli interessati, il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica. La norma non si applica per gli operanti in luogo non fisso.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richieda l'applicazione di una norma in

vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili.

2. 03.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Disposizioni in materia di diritti, tasse e contributi per il rilascio di certificati e documenti).

1. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3

Sopprimerlo.

3. 1.

Garra.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la soppressione con le seguenti: la riduzione;

conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da , nel periodo: citato articolo 10 sino a , nel secondo periodo: la soppressione o con le seguenti: citato articolo 10, sino al limite della copertura del costo del servizio. Con analogo limite possono inoltre prevedere la

3. 2.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo

489 del codice penale. 2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

«I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso». 3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

“1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto” ».

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. 5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministra-

zioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano ferme le altre limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

9. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i dati con le seguenti: gli elementi.

4. 1.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attestati con la seguente: comprovati.

4. 14.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in corso di validità con le seguenti: ancora validi.

4. 4.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo stesso valore probatorio con le seguenti: la stessa validità probatoria.

4. 5.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: È fatto divieto con le seguenti: È vietato.

4. 6.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel caso con le seguenti: nell'ipotesi.

4. 8.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'atto della presentazione con le seguenti: al momento della presentazione.

4. 9.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della richiesta.

4. 10.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: certificati attestanti con le seguenti: certificati comprovanti.

4. 12.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: certificati attestanti con le seguenti: certificati che attestano.

4. 13.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di riconoscimento con le seguenti: d'identità.

4. 11.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e gli esercenti.

4. 7.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: la facoltà con le seguenti: l'obbligo.

4. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: facoltà di verificare con le seguenti: facoltà di controllare.

4. 17.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: del procedimento con le seguenti: della procedura.

4. 18.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: contenuti con la seguente: inseriti.

4. 15.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Nel caso con le seguenti: nell'ipotesi.

4. 19.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal momento.

4. 20.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: per quali fatti, con le seguenti: in quali casi.

4. 22.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: prescritta, con la seguente: prevista.

4. 23.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dichiarazione, con la seguente: attestazione.

4. 24.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'amministrazione provvede a richiedere all'inte-

ressato la documentazione necessaria prima che sia emesso il provvedimento ad esso favorevole.

4. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Dussin, Fontanini.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: In tali casi, con le seguenti: in questi casi.

4. 26.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: documentazione, con la seguente: attestazione.

4. 27.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: a richiesta, con le seguenti: ad istanza.

4. 28.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: emesso, con la seguente: emanato.

4. 29.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: provvedimento, con la seguente: atto.

4. 30.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione.

4. 31.

Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

4. 59.

Garra.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Le dichiarazioni sostitutive, con le seguenti: Le attestazioni sostitutive.

4. 32.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4.

4. 70.

La Commissione.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: possono essere presentate, con le seguenti: si possono presentare.

4. 33.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: contestualmente all'istanza, con le seguenti: al momento dell'istanza.

4. 34.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: sottoscritte, con la seguente: firmate.

4. 35.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: dall'interessato, con le seguenti: dalla persona interessata.

4. 36.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, dopo la parola: dall'interessato, aggiungere la seguente: solo.

4. 37.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: del dipendente addetto, con le seguenti: del funzionario delegato dal sindaco, o del capo dell'ufficio cui sono presentati

4. 38.

Garra.

Al comma 4, sostituire le parole: Nei casi, con le seguenti: Nell'ipotesi.

4. 39.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 4 sostituire le parole: in luogo con le seguenti: in sostituzione.

4. 40.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 4 sostituire le parole: possa essere presentata con le seguenti: si possa presentare.

4. 42.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 4 sostituire le parole: una dichiarazione con le seguenti: un'attestazione.

4. 41.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 4 sostituire la parola: costituisce con la seguente: determina.

4. 43.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 4 sostituire le parole: dei doveri con le seguenti: degli obblighi.

4. 44.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 5 sostituire le parole: È fatto divieto con le seguenti: È vietato.

4. 46.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 5 sostituire le parole: l'autenticazione con le seguenti: la legalizzazione.

4. 47.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 6, sostituire le parole da: non è soggetta sino alla fine del comma con le seguenti: è consentita per un quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età entro la data di pubblicazione del bando o dell'avviso che indice la selezione, salvo deroghe dettate da regolamenti degli enti pubblici che espletano le procedure rela-

tive e connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

4. 58.

Garra.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

6-bis. Nelle assunzioni a seguito di concorsi pubblici banditi per coprire i posti a livello comunale e provinciale, deve essere data la precedenza ai cittadini residenti da almeno cinque anni nel comune o nella provincia o province confinanti a cui il bando si riferisce.

4. 50.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, sostituire le parole: le altre limitazioni previste con le seguenti: le altre limitazioni e i requisiti previsti.

4. 71.

La Commissione.

Al comma 7 dopo le parole: limitazioni aggiungere le seguenti: e i requisiti

4. 60.

Scoca, Giovanardi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 è inserito il seguente comma: «3-bis. Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le parole «da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti «da almeno otto anni». Alla successiva lettera e), dopo la parola: «Stato» sono inserite le seguenti parole: «anche ad ordinamento autonomo e delle istituzioni universitarie, compreso il personale docente», e, alla fine, è

aggiunto il seguente periodo: « I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato di laurea diversa adeguando le prove d'esame, e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al venti per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali ».

4. 61.

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.74
DELLA COMMISSIONE.

Dopo le parole: partecipazione di personale dotato *aggiungere le seguenti:* anche.

0. 4. 74. 1.

Garra.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 % dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali ».

4. 74.

La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

2. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle

modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa. »

4. 75.

La Commissione.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco).

1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana ».

2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6

Al comma 2, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

« 7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale »

6. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della presente legge ».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

« 2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari ».

« 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; ».

3. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio ».

4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio ».

5. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole « qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore », devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Frattini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: dalla carica, con le parole: dall'ufficio.

7. 2.

Nuccio Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: di consigliere, aggiungere le parole: comunale e provinciale.

7. 3.

Nuccio Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: indirizzate, con la parola: inviate.

7. 4.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo la parola: consiglio aggiungere le seguenti: e munite di firma autenticata ove non presentate personalmente nel corso dei lavori consiliari.

7. 81.

Garra.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: assunte immediatamente al protocollo dell'ente, con la parola: protocollate.

7. 5.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: presentazione, con la parola: invio.

7. 39.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola: Esse, con le parole: Le stesse.

7. 6.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono irrevocabili, con le parole: non sono più revocabili.

7. 7.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: duecento.

7. 9.

Antonio Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centonovanta.

7. 10.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centottanta.

7. 11.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centosettanta.

7. 12.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centosessanta.

7. 13.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centocinquanta.

7. 14.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centoquaranta.

7. 16.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centotrenta.

7. 18.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centoventi.

7. 20.

Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara, Contento.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: centodieci.

7. 22.

Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara, Contento.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: cento.

7. 24.

Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara, Contento.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: novanta.

7. 26.

Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara, Contento.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: ottanta.

7. 27.

Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara, Contento.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: settanta.

7. 29.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: venti, con la parola: sessanta.

7. 31.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: cinquanta.

7. 33.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: quaranta.

7. 35.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci, con la parola: trenta.

7. 37.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire la parola: surroga, con la parola: surrogazione.

7. 8.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire la parola: presupposti, con la parola: requisiti.

7. 42.

Antonio Pepe, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà.

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola: computando, con la parola: calcolando.

7. 45.

Antonio Pepe, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà.

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire la parola: impossibilità, con le parole: non possibilità.

7. 59.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire la parola: surroga, con la parola: surrogazione.

7. 60.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Mi-
gliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire la parola: componenti, con la parola: membri.

7. 61.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Mi-
gliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: comunale o provinciale.

7. 62.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Mi-
gliori, Armaroli, Menia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, sostituire la parola: altresì, con la parola: inoltre.

7. 65.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, sostituire la parola: adozione, con la parola: emanazione.

7. 66.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del regolamento di disciplina della dotazione organica del personale. L'articolo 32, lettera c), della legge n. 142 del 1990 è abrogato, limitatamente alle parole le piante organiche.

*** 7. 74.**

Valducci.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: nonché del regolamento di disciplina della dotazione organica del personale. L'articolo 32, lettera c), della legge n. 142 del 1990 è abrogato, limitatamente alle parole le piante organiche.

*** 7. 67.**

Corsini, Di Bisceglie.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La lettera c) dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogata.

7. 75.

La Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: i piani finanziari ed i programmi sono sostituite dalle seguenti: i piani finanziari, i programmi ed i progetti e dopo le parole: i piani territoriali ed urbanistici sono inserite le seguenti: i piani particolareggiati ed i piani di recupero.

7. 68.

Turroni, Boato, De Benetti, Paissan.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici", sono aggiunte le seguenti. "i piani particolareggiati ed i piani di recupero".

7. 76.

La Commissione.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e

comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi ».

4. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo con-

trattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto ».

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

5. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi ».

6. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ». 8. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato ».

9. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrin-

tende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario ».

10. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 4-bis. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ».

11. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

12. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:

« 1. L'1 per cento del costo preventivo di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplinano con la seguente: stabiliscono.

8. 3.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplinano con la seguente: dettano.

8. 4.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: in conformità dello statuto con le seguenti: conformi con lo statuto.

8. 5.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: in conformità dello statuto con le seguenti: conformi con i rispettivi statuti.

8. 6.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: lo statuto con le seguenti: i rispettivi statuti.

8. 7.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: e secondo principi di aggiungere la seguente: comprovata.

8. 10.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: si esercita con le seguenti: è esercitata.

8. 13.

Cola, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto della con le seguenti: in conformità con la.

8. 15.

Cola, Selva, Nania, Menia, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque con le seguenti: ed in ogni caso.

8. 16.

Cola, Selva, Nania, Menia, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque con le seguenti: e facendo.

8. 17.

Cola, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: disapplicazioni aggiungere le seguenti: della stessa.

8. 18.

Nuccio Carrara, Selva, Menia, Nania, Cola, Migliori, Armaroli, Fragalà.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: durante il con la seguente: nel.

8. 19.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 20.

Nuccio Carrara, Selva, Menia, Nania, Cola, Migliori, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: Sono di loro competenza.

8. 21.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: È di loro competenza l'attuazione di.

8. 22.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: Spetta ad essi l'attuazione di.

8. 33.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: Sono loro attribuiti.

8. 34.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: Vengono loro affidati.

8. 35.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: Vengono loro assegnati.

8. 36.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: Sono loro assegnati.

8. 37.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: Sono ad essi attribuiti con le seguenti: Sono loro affidati.

8. 38.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sopprimere la parola tutti.

8. 39.

Nuccio Carrara, Selva, Menia, Nania, Cola, Migliori, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dei programmi definiti con gli con le seguenti: dei programmi indicati dagli.

8. 40.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire la parola: adottati con la seguente: individuati.

8. 41.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alea, sostituire la parola: adottati con la seguente: dettati.

8. 42.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: adottati con la seguente: indicati.

8. 43.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: adottati con la seguente: stabiliti.

8. 44.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le disposizioni stabilite dallo statuto.

8. 45.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le disposizioni sancite dallo statuto.

8. 46.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le disposizioni contenute nello statuto.

8. 47.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le norme stabilite dallo statuto.

8. 48.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le indicazioni stabilite dallo statuto.

8. 49.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le modalità dettate dallo statuto.

8. 50.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le indicazioni contenute nello statuto.

8. 51.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le modalità precisate dallo statuto.

8. 52.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo statuto con le seguenti: secondo le modalità fissate dallo statuto.

8. 53.

Menia, Armaroli, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dallo

statuto con le seguenti: secondo le modalità definite nello statuto.

8. 54.

Menia, Armaroli, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: dette commissioni devono essere integrate da un rappresentante del comune o della provincia.

8. 55.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

* **8. 59.**

Nuccio Carrara, Selva, Menia, Nania, Cola, Migliori, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8. 60.

Nuccio Carrara, Selva, Menia, Nania, Cola, Migliori, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: adottati di concerto con il dirigente responsabile degli affari del personale ove esiste.

8. 61.

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

8. 62.

Nuccio Carrara, Selva, Menia, Nania, Cola, Migliori, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

8. 64.

Nuccio Carrara, Selva, Menia, Nania, Cola, Migliori, Armaroli, Fragalà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è sostituito dal seguente: « La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione o determinazione dirigenziale indicante: ».

8. 65.

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Rizzi, Santandrea.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Nei comuni privi con le seguenti: Nei comuni non dotati.

8. 67.

Menia, Armaroli, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Nei comuni privi con le seguenti: Nei comuni mancanti.

8. 68.

Menia, Armaroli, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Nei comuni privi con le seguenti: Nei comuni sprovvisti.

8. 69.

Menia, Armaroli, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: lettere a), b), c).

8. 80.

Nuccio Carrara, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: sono assegnate ai funzionari.

8. 81.

Selva, Armaroli, Menia, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: sono affidate ai funzionari.

8. 82.

Menia, Armaroli, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: sono di competenza dei funzionari.

8. 83.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: vengono svolte dai funzionari.

8. 84.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: vengono affidate ai funzionari.

8. 85.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: sono assegnate ai funzionari.

8. 86.

Menia, Armaroli, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: vengono attribuite alla competenza dei funzionari.

8. 87.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: vengono assegnate alla competenza dei funzionari.

8. 88.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: sono attribuite alla competenza dei funzionari.

8. 89.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: sono assegnate alla competenza dei funzionari.

8. 90.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: sono svolte dai responsabili con le seguenti: sono esercitate dai funzionari.

8. 91.

Menia, Cola, Armaroli, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Sopprimere il comma 4.

8. 97.

Nuccio Carrara, Nania, Menia,
Cola, Migliori, Selva, Arma-
roli, Fragalà.

*Al comma 4, sostituire l'alea con il
seguito:*

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto il seguente:

8. 218.

La Commissione.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: Il regolamento sull'or-
dinamento con le seguenti: Il regolamento
relativo all'ordinamento.*

8. 118.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire la parola: ordinamento con la
seguito: organizzazione.*

8. 98.

Nuccio Carrara, Nania, Menia,
Cola, Migliori, Selva, Arma-
roli, Fragalà.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: stabilisce i limiti con le
seguito: sancisce i limiti.*

8. 99.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: stabilisce i limiti con le
seguito: fissa i limiti.*

8. 119.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: stabilisce i limiti con le
seguito: precisa i limiti.*

8. 120.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: stabilisce i limiti con le
seguito: statuisce i limiti.*

8. 121.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: stabilisce i limiti con le
seguito: individua i limiti.*

8. 122.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: stabilisce i limiti con le
seguito: indica i limiti.*

8. 123.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: stabilisce i limiti con le
seguito: detta i limiti.*

8. 124.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

*Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra,
dopo la parola: contratti aggiungere le
seguito: d'opera di diritto privato.*

8. 102.

Giancarlo Giorgetti, Stucchi,
Roscia.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 35 per cento.

8. 106.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 30 per cento.

8. 107.

Cola, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 25 per cento.

8. 108.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 20 per cento.

8. 110.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 10 per cento.

8. 111.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al

5 per cento con le seguenti: non superiore al 7 per cento.

8. 112.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 3 per cento.

8. 113.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 4 per cento.

8. 114.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, ovunque ricorra, sostituire le parole: non superiore al 5 per cento con le seguenti: non superiore al 6 per cento.

8. 115.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: al di fuori della dotazione organica aggiungere le seguenti: solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.

8. 125.

Frattini, Poli Bortone.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: alte specializzazioni con le seguenti: per i dipendenti dell'area direttiva, e per gli impiegati di concetto.

8. 103.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti necessari.

8. 129.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti indicati.

8. 130.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti stabiliti.

8. 131.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti previsti.

8. 132.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti fissati.

8. 133.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti

richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti dettati.

8. 134.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti individuati.

8. 104.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: fermi restando i requisiti richiesti *con le seguenti:* fermi i requisiti chiesti.

8. 105.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 4, capoverso, sopprimere le parole da, nel sesto periodo: può essere integrato *fino alle seguenti, nel settimo periodo:* al costo contrattuale e del personale.

8. 140.

Nuccio Carrara, Nania, Menia,
Cola, Migliori, Selva, Armarioli, Fragalà.

Al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

8. 143.

Nuccio Carrara, Nania, Menia,
Cola, Migliori, Selva, Armarioli, Fragalà.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale del 17 ottobre 1991, n. 388. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 221.

La Commissione.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, comma 2, dopo la parola « riammissione » sopprimere le seguenti parole: « deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione dell'impiego. La presente disposizione si applica anche ai dipendenti cessati dall'impiego per dimissioni prima dell'entrata in vigore della presente legge. »

8. 215.

Giovanardi, Baccini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comma 2 è sostituito dal seguente: « La riassunzione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello dell'età, ed alla vacanza del posto. La presente disposizione si applica anche ai dipendenti cessati dall'impiego per dimissioni prima dell'entrata in vigore della presente legge. »

8. 216.

Giovanardi, Baccini.

Sopprimere il comma 6.

8. 156.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: ordinamento con la parola: organizzazione.

8. 157.

Nuccio Carrara, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Armaroli, Fragalà.

Al comma 7, sostituire le parole: dell'ente o con le seguenti: dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

8. 219.

La Commissione.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

8. 159.

Nuccio Carrara, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Armaroli, Fragalà.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono aggiunti i seguenti commi:

« 7-bis. Le istituzioni, in sede di contrattazione decentrata, qualora in ragione di innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda dei servizi conseguano più elevati livelli di efficienza ed efficacia oggettivamente dimostrati, al fine di remunerare gli accertati incrementi di

professionalità e produttività del personale dipendente, possono determinare i criteri per l'attribuzione di indennità *ad personam* e di trattamenti economici accessori anche maggiori di quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente qualora i maggiori oneri siano compensati da aumenti di entrate correnti ed economie effettive di spesa di gestione, realizzate nell'ambito del *budget* dell'istituzione, escludendo in ogni caso la necessità di incrementi dei trasferimenti dal bilancio dell'ente locale di appartenenza ».

8. 171.

Valducci.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

*** 8. 178.**

Fontan.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

*** 8. 213.**

Nuccio Carrara, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Armaroli, Fragalà.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: superiore ai 15.000 abitanti *con le seguenti:* superiore ai 50.000 abitanti.

8. 179.

Nuccio Carrara, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Armaroli, Fragalà.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: tempo determinato *aggiungere le seguenti:* munito di diploma di laurea e scelto anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

8. 217.

Garra.

Al comma 9, capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Si applicano, per la nomina, i requisiti stabiliti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29.

8. 190.

Frattini.

Al comma 9, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il direttore generale può, previo parere favorevole e motivato dalla giunta, spostare qualsiasi dipendente comunale salvaguardandone il livello.

8. 153.

Covre, Michielon.

Al comma 9, capoverso 3, sostituire la parola: 15.000 *con la parola:* 30.000.

8. 183.

Nuccio Carrara, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Armaroli, Fragalà.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

8. 201.

Nuccio Carrara, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Armaroli, Fragalà.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. La stipulazione dei contratti a tempo determinato previsti dal comma 8 e la nomina del direttore generale di cui al comma 9 sono vietate allorché la totalità dei posti di organico risulti già coperta. In caso diverso l'Amministrazione è tenuta a rendere temporaneamente indisponibili un numero di posti di organico corrispondente alle unità che per contratto entrano in servizio a tempo definito.

8. 209.

Garra.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è aggiunto il seguente comma: « 8. In sede di convenzione di servizi prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ente locale può attribuire temporaneamente mansioni superiori al prestatore di lavoro con qualifica direttiva chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità per conto degli altri enti convenzionati privi della relativa qualifica professionale in pianta organica. La durata dell'assegnazione a mansioni superiori è correlata alla durata della convenzione ed è comunque subordinata all'accettazione del dipendente interessato. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. »

8. 208.

Giancarlo Giorgetti, Stucchi,
Roscia.

Sopprimere il comma 11.

* **8. 212.**

Frattini.

Sopprimere il comma 11.

* **8. 214.**

Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.220.

Sostituire il 12-quinquies con il seguente:

Entro e non oltre tre mesi dall'applicazione della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti in effetto dell'annullamento.

Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del comma 1' il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento

ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico.

Alla copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio nei quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, purché provvisti del titolo di studio occorrente per l'accesso alla qualifica ».

0. 8. 220. 1.

Frattini.

Aggiungere, infine; i seguenti commi:

12-bis. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti: 1. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la

rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

12-ter. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993; n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

Art. 16-bis. — (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*).

— 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.

12-quater. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

12-quinquies. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali, adottati prima del 31 agosto 1993 e divenuti esecutivi nei modi di legge che abbiano previsto i profili

professionali od operato inquadramenti anche in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni, sono convalidati con deliberazione consiliare, da adottare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che espliciti analiticamente le ragioni e i presupposti dei profili conferiti e degli inquadramenti operati, anche con riferimento alle dimensioni e alle funzioni di competenza dell'ente.

12-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « alla data del 30 novembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 novembre 1996 »; le parole: « indette entro il 31 dicembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « indette entro il 31 dicembre 1994 »; le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1997 »;

b) al comma 15, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

c) al comma 18, dopo le parole: « 11 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 11 dicembre 1997 ».

12-septies. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo indeterminato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.

12-octies. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,

n. 539, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «vigente prima della data del 31 agosto 1993».

12-novies. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente articolo ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.

8. 220.

La Commissione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di impiegati civili dello Stato).

1. Gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2, della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono abrogati.

8. 01.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Tutti i concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni sono effettuati a livello regionale. L'80 per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale.

8. 04.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Concorsi Pubblici).

1. Qualsiasi tipo di tassa per l'ammissione a qualsiasi concorso pubblico è soppressa.

8. 05.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 aprile 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bordon, Brunetti, Calzavara, Cimadoro, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Maccanico, Mancina, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Morselli, Occhetto, Pezzoni, Prodi, Risari, Rivolta, Sales, Soriero, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Marini, Maroni, Tatarella, Mussi, Nania, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Cimadoro, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Mancina, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Morselli, Occhetto, Pennacchi, Pezzoni, Prodi, Risari, Rivolta, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli,

D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Marini, Maroni, Tatarella, Mussi, Nania, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 2 aprile 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MALAGNINO ed altri: « Disciplina delle 'strade del vino' » (3490);

BORROMETI: « Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore degli invalidi di guerra » (3491);

GAMBATO e CALZAVARA: « Introduzione dell'articolo 8-bis della legge 9 ottobre 1967, n. 962, concernente l'imprescrittibilità del delitto di genocidio » (3492);

URSO: « Modifica dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (3493);

POLI BORTONE: « Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Galipoli » (3494);

TESTA: « Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti l'istituzione dell'Autorità di bacino del Liri-Garigliano » (3495);

PROCACCI: « Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo » (3496);

DUCA ed altri: « Disposizioni per l'attuazione del V piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura » (3497);

SAONARA: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di conduzione di ciclomotori » (3498).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

PITTELLA: « Norme per il reclutamento di uditori giudiziari tramite concorsi per esami riservati ai vice pretori onorari e ai vice procuratori onorari » (3431) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla V Commissione (Bilancio):

SCOZZARI e PISCITELLO: « Norme per l'attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana » (3402) *Parere delle Commissioni I e XI;*

alla VI Commissione (Finanze):

PIVETTI: « Norme per la partecipazione e la rappresentanza dei dipendenti » (2499) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX e X;*

alla VII Commissione (Cultura):

MALGIERI ed altri: « Introduzione nelle scuole secondarie di primo e di

secondo grado dell'insegnamento dell'educazione sanitaria » (3404) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

CALZOLAIO e LORENZETTI: « Disciplina della valutazione di impatto ambientale » (428) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

CARUSO: « Norme per il pagamento da parte dei privati degli onorari e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia » (3348) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

alla IX Commissione (Trasporti):

DOZZO: « Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di uso di tavole o altri acceleratori di andatura sulla carreggiata delle strade » (3377) *Parere della I Commissione;*

alla X Commissione (Attività produttive):

CARLI: « Legge-quadro in materia di turismo » (1082) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV;*

PAGLIUZZI e LANDI: « Regolamentazione delle strutture di vendita operanti mediante incentivazioni » (3367) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

alla XI Commissione (Lavoro):

PARRELLI: « Norme concernenti gli psicologi incaricati presso l'Amministrazione penitenziaria » (3365) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VII e XII;*

POLI BORTONE e CARUSO: « Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili » (3375) *Parere delle Commissioni I, VIII, XIII e XIV;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

SICA ed altri: « Nuove norme per l'apertura e l'esercizio di farmacie » (3167) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

MANGIACAVALLO ed altri: « Norme per la prevenzione dell'asma bronchiale e delle malattie respiratorie » (3306) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

SPINI ed altri: « Riordinamento degli usi civici » (3395) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII;*

POLI BORTONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (3469) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.*

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 27 marzo 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, la relazione sullo stato della politica assicurativa per l'anno 1996 (doc. LI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 2 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1997 e situazione di cassa al 31 dicembre 1996 (doc. XXV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 2 aprile 1997, a pagina 6534, seconda colonna, alla diciassettesima riga, sostituire il capoverso con il seguente: « A tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura) ».